

Risposta n. 427/2021

OGGETTO: Articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Cause ostative all'applicazione del regime c.d. forfetario.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La contribuente istante, già ..., riferisce di aver aperto partita IVA per l'esercizio di attività professionale con adesione al regime dei minimi aderito dal ... al

A partire dal ..., avendo concluso i prescritti cinque anni, ha aderito al regime forfetario.

Tenuto conto della causa ostativa introdotta dalla legge di bilancio 2020 alla lettera *d-ter*) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 - alla luce dei chiarimenti forniti dalla risoluzione n. 7/E dell'11 febbraio 2020 - l'istante chiede se deve considerarsi decaduta dal regime dall'esercizio 2020, in quanto percepisce reddito da pensione superiore a 30.000 euro annui.

Sul punto, rappresenta il dubbio che sia da considerare tuttora operante la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che esclude la causa ostativa ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge.

Ad avviso dell'istante, propenderebbe in tal senso la risposta ad interpello n. 161

del 27 maggio 2019, resa dall'Agenzia nei confronti di un pensionato di vecchiaia. Inoltre, l'istante sottolinea come la lettera *d-ter)* in parola disponga che la verifica della soglia di 30.000 euro «è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato».

Ciò premesso, l'istante chiede chiarimenti in merito al dubbio prospettato, domandando altresì se - nell'ipotesi in cui la risposta propenda per la decadenza dal regime forfetario - sarà obbligata a chiudere la partita IVA, per poi riaprirla nel caso cambiasse la legge, oppure se potrà mantenerla ancorché "inattiva".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che la causa ostativa di cui alla lettera *d-ter)* in parola non dovrebbe operare ogni volta che il pensionamento sia obbligatorio in termini di legge.

Diversamente, argomenta l'istante, non si capirebbe il senso di equiparare redditi da lavoro dipendente in attività e da pensione per poi discriminare la pensione di vecchiaia, che comporta una cessazione senza appello.

Inoltre, l'istante evidenzia come l'importo di 30.000 euro lordi annui non costituisca certo una soglia elevata di e che un'interpretazione restrittiva finirebbe per invitare all'inattività coloro che hanno acquisito nella loro carriera una preziosa esperienza da non disperdere, invogliandoli ad aumentare le fila del lavoro nero. A ciò va aggiunto, afferma l'istante, che i cervelli inattivi in età avanzata rischiano di diventare un pericoloso incremento dei centri di gerontologia e delle case di riposo, con danno per il sistema sanitario nazionale.

Da ultimo, l'istante evidenzia che il passaggio al regime ordinario IVA imposto da subito sarebbe tutt'altro che indolore, nonché illogico ad esercizio 2020 iniziato, tenuto conto che vi saranno contribuenti che hanno certamente già fatturato in regime forfetario (senza IVA) e, trattandosi di un regime di cassa, potrebbero avere ancora pagamenti da ricevere fatturati nell'anno precedente senza IVA.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La legge n. 190 del 2014, all'articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

Successivamente, l'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha modificato, con portata estensiva, l'ambito di applicazione del regime forfetario (*rif.* Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019).

Da ultimo, l'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha modificato ulteriormente l'ambito di applicazione del regime forfetario.

Con riferimento a quanto descritto dall'istante, in particolare, assume rilievo quanto disposto dalla lettera *d-ter)* del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai sensi della quale non possono avvalersi del regime forfetario «*i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato*».

Tale causa di esclusione, come chiarito con la risoluzione n. 7/E del 2020, non si discosta da quella, sostanzialmente identica sul punto, prevista in sede di prima applicazione del regime forfetario. Valgono, pertanto, i chiarimenti resi dalla circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 con riferimento all'allora vigente lettera *d-bis)* del comma 57, di cui l'odierna lettera *d-ter)* costituisce una riproposizione

In proposito, la citata circolare n. 10/E del 2016, al paragrafo 2.3, ha specificato che il suddetto limite dei 30.000 euro «*non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell'anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro*

dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia».

Inoltre, con riferimento alla reintroduzione della causa ostativa in parola ad opera della legge di bilancio 2020, con la risoluzione n. 7/E del 2020 è stato chiarito che *«la stessa opera già dal periodo d'imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a Euro 30.000».*

Nel caso in esame, l'istante riferisce di percepire reddito di pensione superiore a euro 30.000 e di svolgere attività professionale in regime forfetario dal ... (precedentemente aveva aderito al c.d. regime dei minimi), chiedendo chiarimenti sulla possibilità di continuare a fruire del medesimo regime forfetario anche a seguito dell'entrata in vigore della lettera *d-ter)* sopracitata.

Al riguardo, la scrivente osserva che non sono pertinenti alla fattispecie *de qua*, a differenza di quanto sostenuto dall'istante, i chiarimenti resi con la circolare n. 9/E del 2019 e con la risposta a interpello n. 161 del 2019, in merito alla diversa causa ostativa di cui alla lettera *d-bis)* del comma 57 sopracitato.

Infatti, tali chiarimenti, alla luce dei quali la causa ostativa di cui alla suddetta lettera *d-bis)* non opera *«ogniqualevolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge»*, sono stati resi con specifico riferimento a quella causa ostativa - la cui *ratio*, com'è noto, è quella di *«evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo»* (cfr. la citata circolare n. 9/E del 2019, paragrafo 2.3.2) - e non sono applicabili alla diversa causa di esclusione di cui alla lettera *d-ter)*, (re)introdotta, come sopra evidenziato, ad opera della legge di bilancio 2020.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'istante, per effetto dell'applicazione dell'articolo 1, comma 57, lettera *d-ter)*, della legge n. 190 del 2014, avendo percepito nel 2019 redditi di pensione superiori a 30.000 euro, sia decaduta dal regime forfetario a partire dall'anno 2020.

Da ultimo, si rammenta che i chiarimenti in merito agli adempimenti da porre in essere a seguito del passaggio dal regime forfetario a quello ordinario sono stati forniti con le circolari n. 10/E del 2016 e n. 9/E del 2019 sopracitate, cui si rinvia per i necessari approfondimenti.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**Firma su delega della Direttrice centrale
Danila D' Eramo**

IL CAPO SETTORE

(firmato digitalmente)